Legge regionale 09 febbraio 2018, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

## Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale.

## Art. 6

(Imprese e organismi di informazione beneficiari)

- 1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente capo le imprese e gli organismi di informazione in possesso dei seguenti requisiti:
- a) avere la sede operativa nel territorio regionale;
- b) essere iscritti al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC);
- c) utilizzare, per l'attività giornalistica, esclusivamente personale iscritto all'albo di cui all'articolo 26 della legge 69/1963, con rapporto di lavoro disciplinato secondo i vigenti contratti collettivi nazionali e aziendali del settore giornalistico o retribuito mediante equo compenso ai sensi della legge 233/2012;
- d) essere in regola nel versamento dei contributi all'INPGI e, ove previsto, nel versamento dei contributi alla cassa autonoma giornalisti italiani;
- e) essere in regola nel pagamento degli stipendi al personale e dei relativi oneri.
- 2. Oltre ai requisiti di cui al comma 1, nell'ambito di ciascuna specifica tipologia di pubblicazioni, le imprese e gli organismi di informazione di cui al presente capo devono possedere i seguenti ulteriori requisiti:
- a) nel caso di realizzazione e diffusione di pubblicazioni cartacee:
- 1) redazione giornalistica composta da almeno due giornalisti dipendenti con contratto di lavoro a tempo pieno, disciplinato secondo i vigenti contratti collettivi nazionali e aziendali del settore giornalistico, di cui almeno uno con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- 2) pubblicazione periodica di un numero minimo di articoli di approfondimento su avvenimenti e tematiche di interesse regionale sotto il profilo politico, economico, sociale o culturale, secondo le indicazioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 10;

- **b)** nel caso di realizzazione e diffusione di pubblicazioni su supporto informatico e diffusione on line:
- 1) redazione giornalistica composta da almeno due giornalisti dipendenti con contratto di lavoro a tempo pieno, disciplinato secondo i vigenti contratti collettivi nazionali e aziendali del settore giornalistico, di cui almeno uno con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- 2) pubblicazione periodica di un numero minimo di articoli di approfondimento su avvenimenti e tematiche di interesse regionale sotto il profilo politico, economico, sociale o culturale, secondo le indicazioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 10.